

Dichiarazione rinuncia ad una revisione limitata Opting-out

Le persone giuridiche che non eseguono la revisione ordinaria o limitata e che hanno facoltà di rinunciare (SA, Sagl, società cooperativa), devono presentare all'ufficio del Registro di commercio al momento della notifica per l'iscrizione della rinuncia, una dichiarazione sottoscritta da almeno un membro dell'organo superiore d'amministrazione, che attesti che la società non adempie le condizioni per essere soggetta alla revisione ordinaria, che la società non vanta più di 10 posti a tempo pieno in media all'anno e che tutti gli azionisti/soci hanno rinunciato a una revisione limitata. La dichiarazione deve fare riferimento a documenti determinanti quali statuto, conti economici, bilanci, rapporti annuali, dichiarazioni di rinuncia o il verbale dell'assemblea generale. (Art. 62, art. 174 ORC – Ordinanza sul Registro di Commercio).

In questo senso dichiariamo:

ditta e sede

1. La società adempie ai requisiti di cui all'art. 62 ORC, specificatamente:

- Il consenso di tutti i soci è dato
- Non ha più di 10 impiegati a tempo pieno in media annua
- le condizioni per una revisione ordinaria non sono date (art. 727 CO)

2. Queste dichiarazioni si basano su (*barrare la casella*):

- Conto/i economico/i
- Bilancio/i
- Rapporto/i annuale/i
- Dichiarazione/i di rinuncia dei soci
- Verbale dell'assemblea generale
- _____

Disposizioni transitorie:

La rinuncia a una revisione limitata conformemente all'art. 62 ORC può essere iscritta nel registro di commercio soltanto se un membro del consiglio d'amministrazione conferma per iscritto che l'ufficio di revisione ha controllato il conto annuale dell'ultimo esercizio prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto, ossia il 1.1.2008.

Luogo e data:

Firma di un membro del consiglio d'amministrazione:
